

Circolare n.188 del 17 giugno 1994

Numero dei lavoratori svantaggiati.

Facendo seguito alla circolare n. 109 del 11 maggio 1993 (Inps e Aziende n. 3/93, pag. 5), si comunica che il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale della cooperazione, per quanto concerne il calcolo cui riferirsi per il computo del 30% dei lavoratori svantaggiati (art. 4, comma 2) inseriti nelle cooperative sociali di cui all'art. 1, lett. B) della legge 8 novembre 1991, n. 381, con lettera del 19 maggio 1994, n. 360, ha ulteriormente precisato che si deve far riferimento al numero complessivo dei lavoratori costituenti la base sociale, ovverosia soci e dipendenti, con esclusione dei soci volontari. Ciò significa che le persone cosiddette svantaggiate non concorrono alla determinazione del numero complessivo dei lavoratori in parola cui ci si deve riferire per la determinazione dell'aliquota delle stesse.

Secondo il Ministero, il criterio di cui sopra, già presente nella legge n. 482/68 per il calcolo percentuale dei soggetti obbligatoriamente assumibili dalle imprese pubbliche e private, è valido anche nel caso delle cooperative sociali, in quanto un diverso orientamento costituirebbe una ingiustificata penalizzazione per le medesime ed il venir meno delle finalità solidaristiche della legge in questione.